



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARENA** ANTONIO GIOVANNI Presidente
- DE GRUTTOLA** GIOVANNI Relatore
- PUOPOLO** LIBERATO Giudice
- 
- 
- 
- 
- 

SI RILASCIATA PER USO STUDIO



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 278/15 depositato il 25/02/2015

- avverso ING PAGAMENTO n° 20140769092390000001080 I.C.I. 2008

- avverso ING PAGAMENTO n° 20140769092390000001080 I.C.I. 2009 contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

- avverso ING PAGAMENTO n° 20140769092390000001080 I.C.I. 2008

- avverso ING PAGAMENTO n° 20140769092390000001080 I.C.I. 2009 contro: ENGINEERING TRIBUTI SPA

**difeso da:**  
CICCARELLI MARIA TERESA  
VIA CASTELLO 2 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dal ricorrente:**  
METALLURGICA IRPINA SPA  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 278/15

UDIENZA DEL

10/06/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

346/16

PRONUNCIATA IL:

1 - 07. 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

8 MAR 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Maria Rosaria Blanchina

## CONCLUSIONI

La soc. **METALLURGICA IRPINA S.p.A.**, con sede in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria provinciale adita:

- 1) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto notificato oltre il termine previsto per la riscossione;
- 2) Dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento in quanto le imposte oggetto della contestazione sono state regolarmente pagate.

La soc. **ENEGENRING Tributi S.p.A.**, con sede in Tendo, alla Via Giovanni Battista Trener, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Via castello n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Ciccarelli, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede:

- a) rigettare il ricorso proposto e, confermare l'atto impugnato.

Vittoria di spese e competenze.

La trattazione della controversia in pubblica udienza.

## FATTO

La soc. **ENEGENRING Tributi S.p.A.**, in data 9.12.2014 notifica alla soc. **METALLURGICA IRPINA S.p.A.** l'ingiunzione di pagamento ICI per l'anno 2008 e anno 2009 n. 20140769092390000000108 del 9.11.2014 con la quale chiede il pagamento della complessiva somma di euro 5.488,02.

La soc. **METALLURGICA IRPINA S.p.A.** impugna l'ingiunzione di pagamento eccependo:



- 1) la scadenza dei termini della riscossione;
- 2) la nullità dell'ingiunzione di pagamento per aver già adempiuto all'obbligo tributario-

La soc. ENEGENRING Tributi S.p.A., contesta quanto eccepito dalla soc. ricorrente e chiede il rigetto del ricorso avendo notificato l'ordinanza-ingiunzione oggetto della lite esattamente nei termini di decadenza; infatti l'avviso di accertamento degli anni in contestazione è stato notificato in data 03.1.2011 e l'ingiunzione in data 9.12.2014. All'udienza del 25.03.2015 la Commissione Tributaria Provinciale ritenendo sussistenti le condizioni e i presupposti di legge sospende l'esecutività dell'atto impugnato e fissa per la discussione del merito l'udienza del 10.06.2015.

La soc. METALLURGICA IRPINA S.p.A., con memoria del 5.05.2015, contesta quanto eccepito dalla soc. ENEGENRING Tributi S.p.A, essendo stato il ricorso non presentato nei suoi confronti ma contro il Comune di Ariano Irpino.

In data 29.05.2015 la soc. ENEGENRING Tributi S.p.A, deposita memoria difensiva e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio, avendo verificato l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte della società ricorrente.

Alla pubblica udienza odierna il giudice relatore illustra i fatti di causa; i rappresentanti delle parti, dopo ampia discussione, concludono per l'accoglimento dei rispettivi scritti difensivi.

Il Collegio, esaurita la discussione orale, riunito in Camera di consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti del processo, ritiene di dover accogliere il ricorso con annullamento dell'ingiunzione di pagamento.

Sicuramente non vi è stato collegamento tra la società gestore dei tributi locali del Comune di Ariano Irpino e l'Ente impositore. Il ricorso è stato spedito solo al Comune di Ariano Irpino, quale Ente titolare dell'imposizione. Il Comune di Ariano Irpino ricevuto il ricorso non ha inteso verificare quanto ivi esposto e cioè il pagamento del tributo e ha trasmesso gli atti al gestore per resistere in giudizio. La società ricorrente ha dovuto sopportare le spese del processo. Comunque, quanto chiesto con l'ingiunzione di pagamento e cioè l'imposta ICI per gli anni 2008 e 2009 è stata regolarmente pagata in data 4.3.2011, con bollettino postale, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per gli stessi anni.

La soccombenza comporta il pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo e messe a carico della società resistente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 4,


**P.Q.M.**

- 1) Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato

Così deciso il giorno 10.06.2015

IL RELATORE-ESTENSORE

(Dr. GIOVANNI DE CRUZZOLA)



IL PRESIDENTE

(Dr. ANTONIO GIOVANNI MARENA)

Presidente deceduto

Firma il giudice anziano del Collegio

(Dr. LIBERATO DUPOLO)

